



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*”;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “*Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*” e, in particolare, gli articoli 29, 31 e 32 e l’allegata tabella A, come da ultimo modificata dall’articolo 37-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante “*Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia*”, che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;
- VISTA la legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante “*Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato*”, e, in particolare, l’articolo 26;
- VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “*Ordinamento della professione di psicologo*”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante “*Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo*”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria”;

- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*”, e, in particolare, l’articolo 3, commi 6 e 7;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, e, in particolare, l’articolo 31, nel quale è previsto, tra l’altro, che l’accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, e, in particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo comma 6, e successive modificazioni, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, nonché l’articolo 37, e successive modificazioni, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO l’articolo 9, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante “*Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa*”;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*”, e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera mmm-bis), e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro, la non applicabilità, fino al 2026, di alcun limite di età per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l’articolo 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter, e successive modificazioni, nonché l’articolo 3, comma 15, terzo periodo, e successive modificazioni, in base al quale ogni riferimento normativo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico;

- VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”, e, in particolare, l’articolo 9;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”, e, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere l) e o);
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento*”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*, e, in particolare, l’articolo 52, relativo ai titoli di studio prescritti per l’ammissione all’esame di Stato ai fini dell’iscrizione nella sezione A dell’albo professionale degli psicologi;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante *“Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415, recante *“Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, l’articolo 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente *“Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103, concernente *“Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”* e, in particolare, l’articolo 3;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018, recante *“Disciplina dei concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia di stato”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi di laurea magistrale”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 18 dicembre 2014, che individua le classi di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018, 4 settembre 2019 e 28 dicembre 2020, recanti autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari, rispettivamente, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 26 febbraio 2021, recante determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura;
- CONSIDERATA la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 9 commissari tecnici psicologi della Polizia di Stato;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di **9 commissari tecnici psicologi** del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati all'articolo 3.
2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni:
 - a) **n. 1 posto** è riservato al personale della Polizia di Stato che, in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui all'articolo 3 del presente bando, sia appartenente al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o al ruolo direttivo tecnico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *mmm-bis*, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni;
 - b) **n. 1 posto** è riservato al personale della Polizia di Stato appartenente a qualsiasi ruolo, purché con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui all'articolo 3 del presente bando.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 2

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito dei posti di cui all'articolo 1, purché in presenza degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono riservati **n. 2 posti** al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) possesso delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
 - d) non aver compiuto il 30° anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno il limite di età per la partecipazione al concorso è di trentacinque anni;
 - e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell'idoneità, l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l'idoneità attitudinale per l'accesso alla citata carriera;
 - f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 18 dicembre 2014, nella classe psicologia (LM-51, 58/S).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il diploma di laurea, qualora rilasciato, da una Università della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e relative disposizioni attuative, deve essere equiparato ad una delle predette classi di laurea specialistiche o magistrali in base al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009;

- g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
- h) essere iscritto nella sezione A dell'albo professionale degli psicologi, ovvero aver presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma 4;
- i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 2, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelatamente dal servizio a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 4, ad eccezione dell'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli psicologi, che può essere conseguita entro l'inizio del corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso della documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
8. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

ART. 4

Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona “Concorso pubblico”).

A quest'ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

- a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli *identity provider* accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
- b) Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l'impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal Comune di residenza.

Si potrà accedere con tre modalità:

- 1) “Desktop” - si accede con il *pc* a cui è collegato un lettore di *smart card contactless* per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2) “Mobile” - si accede da *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app “*CIE ID*” e con lo stesso si effettua la lettura della *CIE*;
 - 3) “Desktop con *smartphone*” - si accede da *pc* e per la lettura della *CIE*, in luogo del lettore di *smart card contactless*, l'utente potrà utilizzare il proprio *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app “*CIE ID*”.
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (*corporate*) se appartenente alla Polizia di Stato, una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:
- a) il cognome ed il nome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (*corporate*) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
 - e) il possesso della cittadinanza italiana;
 - f) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, indicando la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l'ufficio o reparto in cui presta servizio;
 - g) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
 - h) il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'Università della Repubblica Italiana o dell'Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura *on line*;
 - i) di essere abilitato all'esercizio della professione di psicologo;
 - j) di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli psicologi, indicando in tal senso i relativi estremi;
 - k) se sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - l) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ogni provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;

- m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o sospeso cautelatamente dal servizio a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- n) l'eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
- o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia;
- p) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- q) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2;
- r) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo", qualora concorra per le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2.

5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata, con apposita comunicazione all'Ufficio Attività Concorsuali della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia un proprio documento di identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.

7. L'Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composta da due funzionari di Polizia con qualifica anche inferiore a primo dirigente tecnico e da due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nella lingua inglese e da un Dirigente Tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
2. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 6

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
 - prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell'articolo 7;
 - accertamenti psico-fisici;
 - accertamento attitudinale;
 - prove scritte;
 - valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti;
 - prova orale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. L'Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei candidati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia dopo la prova scritta sia dopo la prova orale e comunque a svolgere le fasi nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi dell'articolo 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 7

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia non inferiore a 3.000, sarà svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle materie indicate nell'articolo 13, commi 2 e 5.
3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000 per ciascuna delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sarà pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con 5 risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile.
6. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 28 maggio 2021, con valore di notifica a tutti gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 8

Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all'articolo 7, comma 7.
2. Il questionario conterrà duecento quesiti a cui i candidati dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva sono pubblicate sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it le “Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva”.

ART. 9

Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con decreto del Direttore centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it>.
5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali i primi 90 candidati nonché, in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi, salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, con le modalità pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 6, comma 2.

ART. 10

Convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

ART. 11

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati convocati ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle "Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici" da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

4. All'atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena dell'esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:

- certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (**all. 1**), sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
- esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
- esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:
 - 1 esame emocromocitometrico con formula;
 - 2 esame chimico e microscopico delle urine;
 - 3 creatininemia;
 - 4 gamma GT;
 - 5 glicemia;
 - 6 GOT (AST);
 - 7 GPT (ALT);
 - 8 HbsAg;
 - 9 Anti HbsAg;
 - 10 Anti Hbc;
 - 11 Anti HCV;
 - 12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

5. La Commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. Costituiscono cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-*quinquies*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell'articolo 6 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003.

7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 12

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta Commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica strutturata, condotta da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.

5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al Presidente della Commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.

6. Il giudizio della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono riportate nelle "Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali" da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

ART. 13

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale.

2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

- a) 1^ prova: psicologia generale;
- b) 2^ prova: psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

3. La Commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30), non procede alla valutazione dell'altro.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) nella singola prova scritta.

5. La prova orale, oltre che sulle materie di cui al comma 2, verte su: psicologia sociale; teoria e tecnica dell'indagine della personalità; statistica psicosometrica; metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale; normativa vigente in materia socio-assistenziale ed antinfortunistica; ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; norme in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato; elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme in materia di accesso alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato e di stato giuridico del personale della Polizia di Stato.

6. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione.

7. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

8. La prova d'esame orale è superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).

ART. 14

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. I candidati che avranno superato gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 6, comma 2, saranno convocati alle prove scritte, di cui al precedente articolo 13, con avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it l'**8 giugno 2021**. Quest'ultima pubblicazione varrà come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.

3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso.

ART. 15

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.

2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non è permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito portare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

ART. 16

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
 - a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
 - 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
 - 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
 - 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
 - 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
 - 5) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni diverse dalla professione di psicologo, fino a punti 1;
 - b) titoli professionali, fino a punti 19:
 - 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- professionale o l'assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 7;
- 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 8;
 - 3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l'eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine trasmettono i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

ART. 17

Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento

1. L'ammissione alla prova d'esame orale è comunicata al candidato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

ART. 18

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.

ART. 19

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame scritte e orale la Commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è approvata la graduatoria del concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con valore di notifica a tutti gli effetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 20

Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge n. 121 del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione ai servizi d'istituto sono effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

ART. 21

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Ufficio Attività Concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre Amministrazioni Pubbliche competenti all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformità alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 22

Accesso ai documenti amministrativi

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it.
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it.
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it.

ART. 23

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed esami”.
2. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19 e secondo quanto previsto dall'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020 può rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed esami”, nonché sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.

ART. 24

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale - “Concorsi ed Esami”, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.
2. Il presente decreto, incluso l'allegato, che ne costituisce integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed esami”, nonché sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al *Codice del processo amministrativo* di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 21 APR. 2021

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini